

## XIV.

## TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Comunicazione di una lettera d'invito al Senato a farsi rappresentare al solenne funerale al Pantheon in memoria del Re Vittorio Emanuele II — Sorteggio della Deputazione — Votazione a scrutinio segreto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'istruzione pubblica, e delle poste e dei telegrafi — Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti, dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1892-93 — Approvazione del capitolo 15 dopo osservazioni del senatore Auriti e risposte del ministro e del senatore Costa, relatore, e di tutti gli altri capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia — Proclamazione di un nuovo senatore — Seguito della discussione — Approvazione dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e dei primi 36 capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa — Parlano sul capitolo 37 i senatori Lampertico, Cavalletto, Luzi, Costa, relatore, ed il ministro — Approvazione del capitolo 37 e di tutti i rimanenti del bilancio medesimo; e successivamente, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei tre articoli del progetto di legge e degli elenchi annessi — Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 — Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta — Discussione del progetto di legge: Spese militari straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 — Dichiarazione del ministro della guerra — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta — Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93 — Considerazioni del senatore Ottolenghi.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro di grazia, giustizia e culti: più tardi intervengono i ministri della guerra, della pubblica istruzione e il sottosegretario di Stato per l'interno.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

## Comunicazioni.

**PRESIDENTE.** Il signor conte Giuseppe Malvezzi scrive ringraziando il Senato delle condoglianze

che gli volle far pervenire in occasione della morte del senatore Malvezzi suo padre.

È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

Roma 19 dicembre 1892.

« Nel prossimo gennaio sarà fatto celebrare a cura di questo Ministero, come per lo passato un solenne funerale al Re Vittorio Emanuele II in occasione del 15° anniversario di sua morte.

« Nel dare di ciò comunicazione alla E. V. io la prego di voler provvedere perchè una rap-

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

presentanza del Senato intervenga alla pia cerimonia riservandomi d'indicarle in quale giorno essa avrà luogo e di trasmetterle per quei senatori che volessero unirsi alla rappresentanza suddetta i biglietti d'invito.

« Gradisca Eccellenza l'espressione della mia alla osservanza.

« Il ministro  
GIOLITTI ».

Credo che il Senato vorrà come gli altri anni essere rappresentato a questa cerimonia della Presidenza e da una Commissione composta di nove senatori e due supplenti estratti a sorte.

Vista l'annuenza del Senato estrarrò a sorte i nomi dei signori senatori che comporranno questa Commissione.

La Commissione risulta composta dei signori senatori: Baccelli, Busacca, Berardi, D'Anna, Auriti, Ferraris, Bartoli, Doria Giacomo, Pagano. *Supplenti*: Fano, De Mari.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge*:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1892-93.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

*Seguito della discussione del progetto di legge*:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1892-1893 ». (N. 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, il seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e delle entrate e della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1892-93.

Come il Senato rammenta, ieri chiusa la discussione generale furono approvati i primi 14 capitoli della Tabella A. Ora è in discussione il 15.

#### Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

15. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) L. 24,706,490.

Do facoltà di parlare al signor senatore Auriti. Senatore AURITI. L'onor. nostro collega relatore di questo bilancio, in una breve nota del suo scritto succoso, ha risollevato, in materia di organico giudiziario, che fu oggetto costante de' suoi studi, e direi dei nostri studi, il grave problema della insufficienza della legislazione italiana in quanto alle garanzie che debbono regolare in forma completa e stabile la prerogativa statutaria d'inamovibilità della magistratura.

Ed infatti, nessuna garanzia pel pretore, la cui importanza è stata già cresciuta non solo colla riduzione delle circoscrizioni mandamentali, ma anche con la nuova legge sull'ammissione e sulle promozioni nella magistratura, e la cui giurisdizione sarà probabilmente aumentata con leggi non lontane.

Amovibile in modo assoluto, fino nei gradi supremi, il pubblico ministero.

Datè nei tramutamenti di sede alcune garanzie con decreti regolamentari mutabili ad ogni momento, richiesto cioè il parere di una Commissione consultiva, ma che non lega il ministro, epperò composta di consiglieri di Cassazione, non dei capi supremi della magistratura, e non chiamata a giudicare i Primi Presidenti di corte di appello.

Questo stato di cose può dirsi soddisfacente? Già il ministro Taiani, comunque compreso del sentimento della responsabilità che incombe al Guardasigilli per assicurare il buon andamento della giustizia in tutto il Regno, e pur disposto per indole a servirsi largamente delle facoltà consentite dalla legge per adoperarle con energia, senti presto il bisogno di imporsi dei limiti oltre quelli delle leggi vigenti, e nel suo grande progetto di ordinamento giudiziario presentò una serie di articoli per regolare la materia della inamovibilità della magistratura.

Regolati i tramutamenti con garanzie efficaci, data con modalità speciali l'inamovibilità anche al pubblico ministero, e per il pubblico

ministero accolse egli una formola che non tutti accettano, ma che a me è cara perchè è tradizionale nelle provincie napolitane: pubblico ministero è magistrato inamovibile con funzione revocabile.

L'Ufficio centrale del Senato studiò con amore il problema, completò, allargò il disegno Taiani, lo coordinò con le altre misure che debbono intendere non solo a integrare le garanzie d'inamovibilità alla magistratura, ma anche ad assicurare meglio e con grande autorità l'esercizio della disciplina sui magistrati che mancassero al loro dovere.

Ma i grossi progetti troppo complessi non approdano a riva, e perciò i due che ho ricordato rimangono negli archivi come monumento prezioso di studi che a suo tempo saranno fatti fruttificare.

L'illustre Guardasigilli Zanardelli vide l'opportunità, che io ho sempre riconosciuta, di miglioramenti parziali, gradualmente nel complesso degli ordinamenti giudiziari. Tra le riforme da lui proposte e fatte trionfare, vi è la legge recente del 1890 sull'ammissione e le promozioni nella magistratura.

Già in essa è conceduta al pubblico ministero parità sostanziale con la magistratura giudicante, poichè sono rese identiche per due ordini le condizioni di eleggibilità, unificata la graduatoria, agevolato quindi il passaggio dall'uno all'altro ordine. Ma vi resta ancora una lacuna, poichè non furono tratte ancora tutte le conseguenze dei principî.

Nel 1890 io, onorato del carico di relatore su quel progetto di legge, dall'Ufficio centrale del Senato, all'illustre Zanardelli ripresentava il grave problema della inamovibilità della magistratura.

Prego il Senato di permettermi la lettura delle poche parole che allora io scriveva: « Il giudice collegiale diventa inamovibile dopo tre anni di esercizio, non il pretore, non il pubblico ministero, nemmeno nei gradi supremi.

Ora se la posizione del pretore nello inizio della carriera, se la duplicità delle funzioni del pubblico ministero possono richiedere modalità speciali, entrambi quei funzionari hanno però diritto di partecipare in modo conveniente alle garanzie di inamovibilità che sono dovute alla magistratura; e per tutta la magistratura vogliono essere completate, organizza-

zate. assicurate per legge le forme tutelari di quella inamovibilità, di cui solo un germe embrionale esiste attualmente per decreti regolamentari.

Non è già il bisogno di assicurare una indipendenza a cui non fu mai recata la menoma offesa, ma bensì per consolidare nel funzionario la piena coscienza, nel pubblico l'opinione di quella indipendenza, poichè la garanzia deve essere nelle istituzioni, non nella virtù dei ministri ».

Dal 1890 ad oggi, sono trascorsi più che due anni il grave problema rimane ancora insoluto.

Il nostro collega senatore Costa molto opportuno l'ha risollevato, richiamando su di esso l'attenzione del nuovo guardasigilli.

Signori senatori, vogliono vedere, qual'è la legislazione attuale? Prenderò per esempio la mia persona, non per relazione a contingenze possibili, ma per dare una idea precisa, una immagine viva dello stato delle cose, secondo la legislazione attuale.

Sono in magistratura da 32 anni, e mi trovo al di là dei miei meriti sollevato al grado supremo di procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, lieto dell'esercizio di funzioni principalmente dottrinali, liberatomi dalla responsabilità dell'amministrazione che mi turbava tanto allorchè quel peso mi gravò per alcuni anni sulle spalle.

L'onor. ministro mi onora della sua fiducia, io gli sono grato; ma in diritto quale è la mia posizione innanzi alla legge? Già una frase infelice dell'organico giudiziario mi chiama rappresentante del potere esecutivo. Ma il pubblico ministero rappresenta il potere esecutivo solo in alcune materie di amministrazione, come per la esecuzione dei giudicati penali, mentre nelle funzioni più importanti è magistrato, ed io mi sento magistrato, perchè nessun ministro potrebbe dettarmi i termini delle requisitorie per una causa civile o penale.

E in quanto alla stabilità dell'ufficio quale è la mia posizione nella magistratura?

Un ministro guardasigilli qualunque, che non può non essere un uomo politico, che per le mie funzioni politiche di senatore potrebbe essere anche con me in conflitto politico, levatosi una mattina, potrebbe, *ex informata conscientia*, provocare un decreto che mi rimandi a casa, o

mi balzi dalla capitale del Regno in una delle sedi più remote di Corte di cassazione.

E per tutto questo non ci sarà bisogno che di una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Dunque io sono a discrezione dei Ministeri che cadono e salgono per le mutevoli maggioranze parlamentari, e ciò dopo sei lustri di carriera giudiziaria, quando ho già raggiunto uno de' gradi supremi della magistratura. È questo uno stato di cose conveniente?

Si consoli, mi dirà taluno, c'è la responsabilità ministeriale. Ma come si attua questa responsabilità? Mercè una possibile discussione innanzi ai due rami del Parlamento, che sono i due corpi politici dello Stato.

Dunque una deliberazione politica dei ministri, una possibile discussione politica in Parlamento, ossia una garanzia politica, è l'unica tutela del pubblico ministero; manca un organo costituito nel centro stesso della magistratura, che con grande autorità difenda e corregga i magistrati, ne assicuri l'inalterabilità, e con rigida azione disciplinare assicuri del pari l'adempimento dei loro doveri.

C'è qualche cosa a cui bisogna provvedere, onor. ministro, il problema merita di essere studiato e risoluto.

La difficoltà è quella che si può fare a tutte le garanzie di qualunque natura. Una garanzia è un freno di possibili abusi, ma non può non essere qualche volta un impaccio per un'azione salutare che altrimenti si svolgerebbe libera ed energica.

Dunque giù tutte le garanzie? No, è nella natura delle istituzioni umane che non si possano evitare tutti gl'inconvenienti, bisogna scegliere il sistema che offra inconvenienti minori.

Or quando si tratta appunto della magistratura, le sue funzioni sono così delicate, il dubbio di una minima offesa alla sua indipendenza turba siffattamente la coscienza pubblica, che molte volte bisogna sacrificare un provvedimento giusto ed opportuno per evitare il danno molto maggiore che deriverebbe dalle sinistre interpretazioni cui potrebbe dar luogo.

Ad ogni modo io ritorno a quello che ho detto prima; pongo un problema, non intendo che si fissino ora per incidente i termini precisi della soluzione.

Solo dico che l'insieme delle garanzie per la

tutela dell'inalterabilità della magistratura deve essere integrato, e può essere coordinato ad un sistema disciplinare che assicuri meglio al bisogno da parte de' magistrati l'adempimento de' loro doveri.

Al ministro Zanardelli mancò il tempo, non credo la volontà di soddisfare i miei voti.

Li rinnovo ora con fiducia al ministro Bonacci.

BONACCI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACCI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non siamo oggi a discutere un progetto di legge sull'inalterabilità della magistratura, e dobbiamo occuparci di questo gravissimo problema solo incidentalmente per quel tanto che se ne può dire in occasione della discussione del capitolo 15 del bilancio, che riguarda gli stipendi delle magistrature giudiziarie.

L'indipendenza è la più essenziale condizione perchè i magistrati possano adempiere il loro alto ufficio, che è quello di tutelare il diritto e di mantenere nel paese la fede nella giustizia, che è il cemento della compagine sociale, lo spirito vivificatore del consorzio civile. Condizione dell'indipendenza della magistratura è l'inalterabilità, sancita dallo Statuto fondamentale del Regno, confermata e regolata nella legge sull'ordinamento giudiziario.

Ma quante e quali questioni si sono fatte sulla inalterabilità dei magistrati! Io non ricorderò quello che è stato scritto nè quello che è stato detto anticamente e recentemente nelle nostre Camere legislative, e nelle Camere legislative degli altri paesi, sui beni e sui mali della inalterabilità dei magistrati, poichè non vi è bene al mondo senza mistura di male.

L'inalterabilità dei magistrati quanto all'ufficio, è garantita dallo Statuto fondamentale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario. Non è così quanto alla residenza, poichè l'art. 199 della citata legge dichiara espressamente che i funzionari dell'ordine giudiziario possono per l'utilità del servizio essere tramutati da una Corte o da un tribunale ad altra Corte o tribunale, con parità di grado e di stipendio, e con un'indennità se il tramutamento è ordinato d'ufficio.

Non tutti sono contenti dello stato presente della legislazione in questa materia, e fin dal-

l'origine delle libere istituzioni, sotto le quali viviamo, si manifestarono due opposte tendenze; l'una delle quali mirava ad estendere la guarentigia dell'inamovibilità per meglio tutelare l'indipendenza della magistratura, l'altra voleva contenerla in limiti più stretti per lasciare una ragionevole libertà al Governo, che ha la responsabilità del regolare andamento dell'amministrazione della giustizia.

Ad estendere la guarentigia della inamovibilità inclinarono specialmente il Siccardi, e più tardi il Vigliani.

Della libertà del Governo responsabile furono principali sostenitori il Rattazzi, il Deforesta, e più recentemente il Tajani, che nel primo suo ministero, come ha ricordato l'onorevole senatore Auriti, revocò il decreto del 3 ottobre 1873, e fece largo uso della facoltà attribuita al Governo dall'articolo 199 della legge sull'ordinamento giudiziario, quantunque poi nel secondo suo ministero presentasse quel disegno di legge, rammentato pure dall'onorevole senatore Auriti; quel disegno di legge a cui seguì la magistrale relazione dell'Ufficio centrale del Senato, opera dell'onor. senatore Costa.

Fra queste due tendenze ve n'è una intermedia, che cerca di conciliare la inamovibilità, principale guarentigia dell'indipendenza della magistratura, con quella temperata e ragionevole libertà che è pure necessaria al potere esecutivo perchè possa provvedere al regolare andamento dell'amministrazione della giustizia.

L'onorevole senatore Auriti non mi chiede oggi dichiarazioni specifiche intorno ai particolari del sistema da me preferito. Egli vuole da me piuttosto una professione di fede circa il metodo e la forma dei provvedimenti che debbono regolare questa materia. Egli vuol sapere se io creda a ciò necessaria una legge, ovvero ritenga sufficiente un atto del potere esecutivo sull'esempio di quelli che furono emanati ai tempi dei ministri Villa e Pessina.

Non ho difficoltà di fare su ciò esplicite dichiarazioni.

Io credo che questa delicatissima materia debba essere regolata, non con decreti reali, ma con una legge, nella quale dovranno essere diligentemente definiti e regolati i diritti dei magistrati e i poteri del Governo, in guisa che siano pienamente ed egualmente assicurate la indipendenza della magistratura, e la regolare

amministrazione della giustizia a cui la magistratura e le guarentigie della sua indipendenza sono ordinate.

Se mi si domandasse, quando io intenda presentare questa legge, risponderai che ho in animo di occuparmene al più presto, ma che non potrei riconoscere di questa legge la massima urgenza.

Certo vi sono altre leggi, a mio avviso, più urgenti; e ieri le accennai. Esse sono le leggi di riforma dei procedimenti giudiziari, e tanto del procedimento civile, quanto del procedimento penale; sono le leggi di riforma dell'ordinamento giudiziario, dirette a semplificarne gli organismi, ed a preparare la diminuzione degli uffici e del numero dei magistrati per migliorare l'amministrazione della giustizia e per poter meglio retribuire la magistratura.

Urgentissimo credo il provvedere all'ordinamento definitivo della magistratura suprema in materia civile.

Voci: Bene.

BONACCI, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che si sia già troppo tardato a risolvere questo problema, lasciando durare per trenta anni il sistema della cassazione molteplice, che è un controsenso.

Non intendo anticipare giudizi sulla migliore soluzione di questo problema. Questo solo affermo, che la soluzione ormai non può più esserne ritardata; e in ciò spero di aver meco concordi tanto i fautori della terza istanza, quanto i sostenitori della Cassazione, cioè tutti, meno coloro i quali credono possibile la coesistenza di cinque Corti di cassazione.

Lo studio di questo argomento non mi farà dimenticare quello sul quale sono stato oggi più specialmente interpellato; e sono lieto di riconoscere che l'opera mia sarà molto agevolata dai precedenti che trovo nel Senato, poichè ricordo anch'io con compiacenza, come ha già fatto l'onorevole senatore Auriti, che un codice completo sui diritti e i doveri della magistratura e sulle guarentigie della sua indipendenza fu preparato dall'onorevole senatore Costa, ed è negli atti del Senato tra i documenti della sessione del 1886.

Non so se potrò adottare e presentare integralmente quel disegno di legge; certo io terrò grandissimo conto di quegli studi nel preparare le mie proposte.

Aggiungerò una dichiarazione, che credo non sia completamente inutile.

Altri potrebbe domandarmi: che farete voi frattanto e finchè non venga la legge che deve regolare la inamovibilità della magistratura?

Come ho fatto per il passato, nei sette mesi da che ho l'onore di essere ministro, come han fatto coloro che mi hanno preceduto, così mi regolerò per lo avvenire. Mi studierò di fare buon uso delle facoltà che mi dà la legge; poichè in due modi il Governo può violare la legge, cioè facendo quello che la legge non gli permette di fare, e non facendo uso delle facoltà che la legge gli conferisce, allorchè per il bene pubblico sia necessario o utile l'esercizio di quella facoltà. Farò dunque uso delle facoltà che mi dà la legge, ma ne farò un uso cauto e prudente, e soltanto nei casi di evidente necessità.

Con queste dichiarazioni io credo di aver dato piena soddisfazione alle domande e alle raccomandazioni che mi furono fatte dall'onorevole senatore Auriti.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Il guardasigilli rispondendo all'onor. Auriti, ha implicitamente dato risposta ad una nota della relazione della Commissione permanente di finanze, nella quale si accenna alla necessità di disciplinare legislativamente il grave argomento della inamovibilità dei magistrati.

Io prendo atto della risposta del guardasigilli e lo ringrazio.

Parmi, nondimeno, opportuno di aggiungere che in gran parte io aderisco alle sue idee.

Il concetto della inamovibilità non è assoluto: esso non deve essere considerato soltanto dal punto di vista del magistrato a vantaggio del quale ridonda, ma da un punto di vista molto più complesso ed elevato, dal punto di vista, cioè, dell'amministrazione della giustizia. L'inamovibilità infatti non è stabilita per favorire, con una posizione privilegiata, il magistrato; essa trae la sua origine dalla convenienza, dalla necessità di fornire alla coscienza pubblica guarentigia sicura che la parola del magistrato è parola di giustizia sincera, libera, indipendente, parola di verità.

Ora è chiaro che, esaminata alla stregua di questo concetto, la questione dell'inamovibilità,

non può condurre alla teorica dell'inamovibilità assoluta. Se essa è strumento di guarentigia, deve essere contemperata a tutte le esigenze dell'amministrazione della giustizia che è destinata a garantire. E quindi essa riuscirebbe monca ed imperfetta ove conducesse soltanto a garantire il grado: ma dovrebbe essere estesa a disciplinare le promozioni, i tramutamenti, le onorificenze; dovrebbe occuparsi non soltanto dei diritti ma ben anco dei doveri dei magistrati; dovrebbe regolare le forme dei procedimenti atti a mantenere la disciplina e i mezzi per conservare alla magistratura quel prestigio che è indispensabile perchè possa adempiere la delicata missione sua.

Il problema quindi non è soltanto grave ma complesso: nè si deve credere di poterlo risolvere alla stregua di principi astratti, richiedendosi soprattutto il sussidio efficace di concetti pratici, ispirati da esperienza e prudenza di governo.

Dopo le dichiarazioni del guardasigilli non occorre di insistere sulla necessità che queste guarentie siano determinate dalla legge.

Il guardasigilli lo ha ammesso, e prendo atto della sua promessa.

Io debbo invece dichiarare che dissento solo da lui in un punto. Egli ammette l'utilità, ma non riconosce l'urgenza di questo provvedimento: egli ritiene che ve ne siano altri anche più urgenti; e ne ha accennato uno che è certo urgentissimo, quello dell'ordinamento della magistratura suprema. Mi permetta onor. guardasigilli che io le dica che lo svolgimento logico della riforma giudiziaria, che trae la sua origine, il suo punto di partenza dal progetto di Taiani e dalla relazione senatoria che l'ha susseguito, e si è andata mano mano svolgendo con tanti progetti parziali proposti dall'onor. Zanardelli e votati dal Senato; l'ordine logico della riforma, io diceva, ormai presenta in prima linea il problema delle guarentie della magistratura.

Dal momento che colle leggi del 1890 si sono determinate le condizioni per il reclutamento dei magistrati, si sono stabilite le condizioni nelle quali debbono avvenire le promozioni, si è provveduto, nei limiti delle risorse del bilancio, a migliorare la condizione economica dei magistrati, ormai non manca, nell'ordine organico, che la determinazione dei diritti, e dei doveri dei magistrati; giacchè quando si



discute della inamovibilità della promovibilità e delle garanzie della magistratura non è soltanto dei diritti dei magistrati che si parla, ma anche dei loro doveri e del modo con cui la disciplina giudiziaria deve essere mantenuta.

Aggiungo di più; che se veramente il ministro guardasigilli ha la speranza di risolvere, come io gli auguro, il problema della suprema magistratura, io credo che non l'avrà risolto convenientemente, se a questo problema non avrà congiunto l'altro di fare della magistratura suprema del Regno d'Italia la vera e suprema custode delle garanzie della magistratura italiana. Le due questioni si collegano, e il d'rsgiungerle equivarrebbe a rimpicciolirle, forse a pregiudicarle.

Ma l'illustre guardasigilli ha sorvolato su di un'altra questione proposta dal nostro illustre collega, il senatore Auriti, il quale ha accennato ad un altro tema di studi che si collega a questo, ma che deve essere risolto in un modo tutto particolare; quello della condizione del pubblico ministero. Il problema dell'ordinamento del pubblico ministero è fra i più gravi ed importanti.

Senza riassumere gli studi importantissimi che si sono fatti intorno a questo argomento e i numerosi precedenti legislativi che vi si riferiscono, mi basterà di dire che io aderisco al concetto espresso dal nostro collega Auriti che il fare del pubblico ministero il puro e semplice rappresentante del potere esecutivo sia disconoscere la missione che egli adempie nell'organismo dello Stato.

Io accetto quindi, come fu accettato nel progetto di cui più volte si è fatto menzione in questa discussione, di considerare il ministero pubblico come rappresentante del potere esecutivo, ma soltanto nelle funzioni amministrative dell'amministrazione giudiziaria, a patto che sia considerato come rappresentante della legge nell'esercizio della giurisdizione.

Ma per dare a questo concetto una forma organica, non occorre fare del pubblico ministero un magistrato inamovibile investito di una missione revocabile.

So bene che è questa la soluzione patrocinata dal collega Auriti; ma egli pure sa, per lunga consuetudine di comuni studi, che io ne dissenso.

Io non mi soffermerò ora a dimostrare con

quali altre forme più corrette e più efficaci si possa conciliare nel funzionario del pubblico ministero la sicurezza della sua posizione di carriera coi particolari rapporti di fiducia a cui deve corrispondere nell'esercizio del suo ministero.

Il Senato le conosce perchè formarono oggetto di una relazione nella quale io ebbi l'incarico di riassumere il pensiero dei più provetti ed autorevoli nostri colleghi, che di queste questioni hanno particolare familiarità ed esperienza. Dirò soltanto che anche questo del pubblico ministero deve essere annoverato fra i problemi che reclamano una soluzione. Io lo affido volentieri all'esperienza di legislatore e di uomo di Stato del guardasigilli, il quale non può ignorare la grave responsabilità che lo attenderebbe se non rivolgesse al grave argomento l'ingegno suo poderoso, e lasciasse languire una riforma che è vivamente reclamata dalla magistratura e dal paese.

BONACCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONACCI, *ministro di grazia e giustizia*. Con l'onorevole senatore Costa siamo d'accordo quasi in tutto.

Consento pienamente con lui nel concetto, che egli esponeva tanto nitidamente, delle relazioni tra il pubblico ministero e il potere esecutivo.

Non si creda però che la posizione del pubblico ministero sia così infelice, come all'onorevole senatore Auriti piacque descriverla dicendo che da un momento all'altro il Governo potrebbe congedare il procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, o relegarlo in una delle più remote e sgradite residenze.

Il pubblico ministero ha nel nostro attuale ordinamento le guarentigie comuni a tutti i funzionari governativi, non quelle speciali stabilite a favore della magistratura giudicante. Quindi non può dirsi che la sua posizione sia interamente abbandonata all'arbitrio del Governo, come non è quella dei funzionari dell'ordine amministrativo.

D'accordo quasi in tutto con l'onorevole senatore Costa, il dissenso nostro riguarda solo il grado dell'urgenza di quella legge che deve regolare la inamovibilità dei magistrati.

Il suo ragionamento è questo: con le varie leggi che sono state fatte negli ultimi tempi, attuando a poco a poco il programma generale annunziato e formulato in occasione del progetto presentato dal ministro Taiani, si è provveduto al reclutamento della magistratura ed anche al miglioramento delle sue condizioni.

Di fatti con le due ultime leggi del 1890 si provvide prima alla soppressione di un certo numero di preture ed alla revisione degli organici dei tribunali e delle Corti di appello, per ottenere i mezzi coi quali meglio retribuire la magistratura, e poi si riformò il sistema di reclutamento e di promozione della magistratura.

È tempo dunque, dice l'onorevole senatore Costa, di definire i diritti e i doveri dei magistrati.

Ed io riconosco la necessità e la urgenza di una legge che definisca codesti diritti e codesti doveri.

Ma mi pare che si esageri alquanto la urgenza di questa legge in confronto della urgenza di altre leggi, e che l'argomento addotto dall'onorevole senatore Costa si ritorea contro la sua tesi.

Imperocchè le leggi del 1890 non furono che un primo passo e un tentativo per il miglioramento delle condizioni della magistratura; tentativo, che in pratica non è riuscito.

Con la seconda legge del 1890 nuove e ben gravi condizioni furono imposte ai giovani che intendono entrare nella magistratura; furono specialmente stabiliti ad esami assai rigorosi. Queste disposizioni erano collegate con quelle dell'altra precedente legge che tendeva a migliorare gli stipendi della magistratura.

Ma l'onorevole Costa ed il Senato sanno che cosa sia riuscita in pratica l'esecuzione della legge del 30 marzo 1890.

Dall'esecuzione di questa legge si attendevano circa tre milioni, che sarebbero stati sufficienti per un discreto aumento degli stipendi della magistratura.

Ma alla fine del biennio, nel quale deve compiersi l'esecuzione della legge, l'economia disponibile per l'aumento degli stipendi della magistratura sarà appena di un milione.

L'economia ottenuta sino ad ora non è che di 500,000 lire circa, e con reale decreto del luglio passato essa fu già convertita in au-

mento degli stipendi degli aggiunti giudiziari e dei pretori.

Dunque conviene riconoscere che le leggi del 1890 non diedero i risultati che il legislatore se ne riprometteva. E quindi logico ed opportuno che si ricominci a fare qualche cosa per conseguimento del fine al quale quelle leggi erano ordinate, cioè per il miglioramento delle condizioni della magistratura, e dopo ciò o al tempo stesso, se così piace all'onorevole senatore Costa, si pensi a regolare la inamovibilità dei magistrati.

Se questo è vero, a me pare che ogni ragione di dissenso tra me e l'onorevole senatore Costa sia eliminata.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Il Senato ha udito che io non ho fatto esame di atti ministeriali, ma bensì ho posto il problema nella regione serena dei provvedimenti legislativi da me invocati a nome di tutta la magistratura.

Sotto questo rapporto io ho detto: pongo il problema, ma non intendo nemmeno che si segnino ora le linee principali della soluzione, per la quale esistono già documenti preziosi da consultare.

Quindi posso dichiararmi soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro il quale, salvo la questione di maggiore o minore urgenza, ha convenuto di volersi occupare del problema già vecchio, e che è d'uopo non lasciar cadere nell'oblio, ma bensì ravvivare e mettere in rilievo finchè non sia sciolto.

Quanto alla parte speciale che riguarda il pubblico ministero il guardasigilli ha osservato, che non mancano a quel funzionario le garanzie comuni a tutti gli impiegati civili. Ma qui appunto è il difetto, poichè il pubblico ministero è un magistrato non un impiegato qualunque. Debbo ripetere che nella legge del 1890 si è già fatto un passo per restituire a quel funzionario la qualità di magistrato, perchè adesso le condizioni di eleggibilità sono le stesse per il pubblico ministero e per la magistratura giudicante, e vi è parità fra i diversi gradi delle due carriere, unicità di graduatoria, facilitazioni di passaggio dall'un ordine nell'altro.

Bisogna trarre soltanto le conseguenze di questi principî per una partecipazione in modo conveniente alle garanzie d'inamovibilità.



LEGISLATURA XVIII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

Con lo sviluppo di queste idee ho raggiunto lo scopo della mia domanda, e non posso non dichiararmi soddisfatto delle promesse che ho ottenuto dal ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 15: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

16	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (idem) . . . . .	3,040,000 »
17	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,000,000 »
18	Pigioni (Spese fisse) . . . . .	74,318 28
		31,820,808 28

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

19	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	140,822 18
----	--	------------

TITOLO II.

*Spesa straordinaria*

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

20	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	361 11
21	Assegni di disponibilità (idem) . . . . .	35,577 »
22	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti . . . . .	831 »
23	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie . . . . .	3,000 »
24	Fitto di locali ad uso abitazione degli ex-esecutori di giustizia e loro famiglie . . . . .	1,796 72
		41,565 83

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	1,499,655 19
Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . . .	31,820,808 28
<b>TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . . . . .</b>	<b>33,320,463 47</b>
<b>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .</b>	<b>140,822 18</b>

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	41,565 83
<b>TOTALE della categoria prima della parte straordinaria . . . . .</b>	<b>41,565 83</b>
<b>TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .</b>	<b>33,362,029 30</b>

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	33,362,029 30
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	140,822 18

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

**Proclamazione di un nuovo senatore.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte dottore Eugenio Faina, i di cui titoli d'ammissione il Senato giudicò validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Cambray-Digny e Garelli di introdurlo nell'aula.

(Il signor Eugenio Faina viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor dottore Eugenio Faina del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione.**

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione della tabella B: Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo per il culto; ne leggo i capitoli:

**TABELLA BB.**

**Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto**

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893.

**TITOLO I.**

**Entrata ordinaria**

**CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

**Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.**

1	Consolidato 5 per cento . . . . .	13,040,000 »
2	Consolidato 3 per cento . . . . .	234,430 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori . . . . .	9,800 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti . . . . .	132,690 »

13,416,920 »

**Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.**

5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli . . . . .	per memoria
---	---	-------------

<b>Altre rendite patrimoniali.</b>		
6	Prodotto di beni stabili . . . . .	350,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali . . . . .	7,800,000 »
		8,150,000 »
<b>Proventi diversi.</b>		
8	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036). . . . .	1,500,000 »
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . .	1,080,000 »
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione . . . . .	30,000 »
		2,610,000 »
<b>TITOLO II.</b>		
<b>Entrata straordinaria</b>		
<b>CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.</b>		
<b>Esazione di capitali.</b>		
11	Esazione e ricupero di capitali . . . . .	2,800,000 »

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria.

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi . . . . .	13,416,920 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli . . . . .	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali . . . . .	8,150,000 »
Proventi diversi . . . . .	2,610,000 »
<b>TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria . . . . .</b>	<b>24,176,920 »</b>

## TITOLO II.

## Entrata straordinaria

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali . . . . .	2,800,000 »
<b>TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria . . . . .</b>	<b>2,800,000 »</b>
<b>INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>26,976,920 »</b>

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

PRESIDENTE. Si passa ora alla tabella C: Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1892-93.

## TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse) . . . . .	500,107 »
2	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	95,000 »
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine) . . . . .	604,000 »
4	Spese pel servizio esterno . . . . .	100,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962 . . . . .	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale . . . . .	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria). . . . .	90,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali . . . . .	37,200 »
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . .	2,800 »
10	Spese d'ufficio . . . . .	12,000 »
11	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) . . . . .	17,215 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obblig.)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,614,322 » <hr/>



LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

## Spese di liti e contrattuali.

13 Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) . . . . . 330,000 »

14 Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria) . . . . . 60,000 »

---

390,000 »

## Contribuzioni e tasse.

15 Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . . . . 634,000 »

16 Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) . . . . . 2,247,000 »

17 Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . . . . 380,000 »

18 Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria) . . . . . 6,000 »

19 Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria) . . . . . 1,000 »

---

3,268,000 »

## Spese patrimoniali.

20 Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine) . . . . . 2,000 »

21 Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni . . . . . 70,000 »

22 Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . . 898,000 »

23 Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . . 21,104 05

24 Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . . 400,000 »

25 Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria) . . . . . 20,000 »

26 Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse) . . . . . 20,000 »

---

1,431,104 05

## Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

27	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000 »
28	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) . . . . .	6,690,000 »
29	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppressi (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	2,211,500 »
30	Assegni a parrocchie ex-conventuali ed alle chiese parrocchiali provenienti dalle soppressi Casse ecclesiastiche (Spese fisse) . . . . .	418,200 »
31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse) . . . . .	751,500 »
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse) . . . . .	664,834 »
33	Assegni transitori al clero (Spese fisse) . . . . .	30,000 »
34	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) . . . . .	379,000 »
35	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (Spese fisse) . . . . .	115,000 »
36	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 25 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria) . . . . .	316,570 »
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti ai titolari di benefici parrocchiali deficienti . . . . .	1,771,966 »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Allorchè ebbi l'onore di essere relatore, nell'estate decorso, del progetto per l'aumento della congrua ai parrochi, io richiamai l'attenzione del ministro guardasigilli sopra certe istruzioni, che l'Amministrazione del fondo per il culto ha sempre asserito istruzioni parlamentari, e che istruzioni parlamentari non sono punto, nè poco, le quali istruzioni a mio credere venivano a defraudare i benefici della legge, che, con unanime consentimento, veniva approvata così dalla Camera dei deputati, che da quella dei senatori.

Quando noi si dice: diamo ai parrochi per congrua 600, 700, 800 lire, quante sieno, dobbiamo poi effettivamente darle. Non dobbiamo dunque volere che per via di istruzioni si venga a falcidiare questo che loro promettiamo noi stessi.

In particolare io richiamai l'attenzione dell'onor. guardasigilli sopra tre punti, e cioè: sopra la detrazione dal reddito di quel tanto che si paga per tassa di ricchezza mobile; sulla detrazione dal reddito di quel tanto che si paga per tassa di manomorta; sulla detrazione dal reddito dei redditi inesigibili.

Sopra questi tre punti non potevano essere più esplicite le dichiarazioni dell'onor. guardasigilli Bonacci.

Nè potevano essere più leali le sue sollecitudini, perchè le dichiarazioni che egli aveva fatto in Senato avessero pieno effetto.

E però noto che ancora si agitano parecchie controversie, quanto a redditi che vadano detratti dalla congrua o no; quanto a oneri che vengano imputati alla congrua o no.

Non sarebbe minimamente opportuno iniziare adesso una discussione su questo proposito in Senato, tanto più che può esservi grande dif-

ferenza da un caso all'altro, in modo che forse il Senato non potrebbe divenire a conclusioni perentorie e di massima.

Ora io mi limito a richiamare l'attenzione del ministro di grazia e giustizia anche sopra queste controversie. Ed è al ministro di grazia e giustizia che io dirigo una parola fidente, tanto più che ho già la riprova delle sollecitudini avute da lui e da alcuni suoi antecessori e particolarmente dall'onor. Zanardelli, perchè la parola della legge avesse veramente effettuazione.

Io dunque, senza iniziare oggi in Senato una discussione di diritto, non fo che richiamare l'attenzione del ministro di grazia e giustizia sopra le questioni che tuttodì si agitano, e particolarmente sopra i legati ed oneri del culto, e sopra le messe così dette avventizie.

Qui non intendo menomamente di provocare dal ministro di grazia e giustizia dichiarazioni che vulnerino comunque principi di diritto. Mi basta esprimere fiducia nella lealtà del ministro di grazia e giustizia, che, sebbene non avesse d'uopo di avere riprova, pure la ebbe nella efficacia dell'opera sua, perchè le sue dichiarazioni da lui fatte in Senato avessero pienamente effetto.

Non fo che richiamare sopra di ciò l'attenzione del ministro di grazia e giustizia e dei culti; e dopo questo mi rimetto intieramente a quello che il ministro di grazia e giustizia e dei culti crederà di diritto, intendo dire, a quanto l'onorevole ministro crederà conforme alle disposizioni di legge interpretate secondo quel largo spirito di equità che è d'uopo nell'applicare una disposizione quale è quella che assegna ai parrochi un supplemento di congrua fino a una determinata somma. In questi limiti io spero che l'onor. guardasigilli accetterà non tanto la mia istanza, quanto la espressione della mia fiducia.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Cavalletto.

**Senatore CAVALLETTO.** Io mi associo alle istanze fatte con la solita sua rettitudine ed equanimità del senatore Lampertico.

Debbo poi soggiungere una raccomandazione, non tanto per la equità quanto per la giustizia, ed è che quando si computano le congrue dei parrochi, nel calcolo di esse non possano essere ammessi i proventi delle messe avventizie.

La congrua deve essere quell'emolumento proprio dell'ufficio del parroco. La celebrazione delle messe, specialmente avventizie, è prestazione e provento proprio di ogni sacerdote, che ha facoltà di celebrare la messa; ma questo provento non è strettamente proprio ed essenziale del parroco.

Ora il voler computare nelle congrue parrocchiali anche quel provento, che è del resto molto mediocre, di 300 o al più di 400 lire all'anno, della celebrazione della messa, a me pare che sia un venir meno a quello spirito di giustizia che deve essere da noi esercitato verso i parrochi. L'onor. Bonacci in un suo discorso ha fatto molti elogi del clero italiano; io convengo in questi elogi, sebbene apparentemente questo clero possa sembrare ostile al nostro paese. Ma io credo che tale non sia, perchè quantunque schiavo di una setta veramente ostile alla nostra patria e che offende lo spirito perfino della religione, quantunque vigilato e dominato da questa setta, egli è pacifico e non dà, in generale, nessun disturbo al nostro paese. E se venisse il giorno in cui il paese dovesse difendersi da pericoli, io sono certo che noi avremmo il clero italiano consenziente con noi, perchè io credo che, generalmente il clero sia patriota.

Ma dobbiamo trattarlo con giustizia, dobbiamo renderlo in noi fidente e simpatico ed assicurarlo che il Governo italiano rispetta la religione ed il clero e non tiene conto, a suo riguardo, di certe ostilità che non sono proprie del vero clero italiano, ma di una setta che offende e patria e religione (*Approvazioni*).

**Senatore LUZI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**Senatore LUZI.** Non ho certamente la fama di essere un amatore di preti e di frati; disgraziatamente per me ne corre un'altra inversa. Ma però io ricordo che fin dal 1862 o 1863 raccomandai caldamente in Parlamento al ministro di grazia e giustizia la condizione del basso clero e la raccomandai per modo che l'*Unità Cattolica* o l'*Armonia*, insomma un giornale clericale che si stampava e credo si stampi ancora a Torino, si scagliò contro di me (che volevo beneficiati i poveri preti a pregiudizio dei ricchi) con una violenza continuata per tre, quattro o cinque numeri. Dopo trent'anni io persisto a dire che la condizione del basso clero in

Italia continua ad essere presso a poco quello d'allora, con gran danno della nazione.

Io so che ancora le congrue a gran parte di parroci e cappellani non sono state ancora liquidate. Pretermesse tutte le ragioni enunciate dall'onor. Lampertico e dall'amico e collega Cavalletto, il di cui patriottismo è a tutti noto, pretermesse tutte le ragioni secondarie di liquidazione, io dico come massima fondamentale che è urgente e di necessità che al fine i parroci tutti, i cappellani abbiano la liquidazione della congrua.

Nessuno certo è di me più convinto che l'onor. guardasigilli Bonacci, il quale è delle mie stesse provincie, e conosce benissimo le condizioni del basso clero nelle provincie esportificie, se ne occuperà vivamente; ma è certo però che fino a tanto che l'Amministrazione del fondo per il culto andrà avanti a questo modo, le cose andranno sempre alla lunga con pregiudizio dei poveri preti miserabili del così detto basso clero, e con pregiudizio anche della nazione, perchè i nemici di essa non sono nel basso clero, ma invece nell'alto clero, che si prevale di questo povero basso nello stesso tempo che l'opprime.

Raccomando per ciò caldissimamente la sollecita liquidazione di tutte le congrue.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor senatore Costa, relatore.

Senatore **COSTA**, relatore. Gli oratori che hanno preso la parola su questo capitolo del bilancio hanno esposto due ordini di considerazioni. Il primo d'indole politica, riguarda la condotta in genere che si deve tenere verso il clero, affinché egli possa essere, quale è e deve essere, affezionato alla patria.

L'altro ordine di considerazioni è puramente giuridico; come si debbano computare i proventi dei parroci per fissare la misura della congrua di recente aumentata a lire ottocento.

Quanto al primo ordine di considerazioni, delle quali parlerà certamente con maggiore autorità e competenza il guardasigilli, rilevo soltanto che io fui dei primi a sollevare in Senato la questione dell'aumento delle congrue e che il Senato è stato, non solo assenziente, ma favoreggiatore zelante di tutte le proposte dirette a migliorare le condizioni del basso clero.

Quindi su questo punto mi sembra completo

l'accordo, e parmi inutile continuare una discussione la quale potrebbe prendere proporzioni assai più ampie di quelle che siano consentite nella discussione di un capitolo di bilancio.

Quanto alla questione giuridica, il Senato comprende che le mie dichiarazioni debbono essere circondate da molta riserva, essendo io seguace di una scuola, che credo buona, la quale consiglia ai Parlamenti di non addentrarsi di soverchio nelle questioni amministrative, di dare bensì un indirizzo, di vivificare, per così dire, l'opera dell'amministrazione, offrendo occasione ai ministri di spiegare il programma della loro amministrazione, di controllarla, occorrendo; ma astenendosi con cura dal pregiudicare la libertà di azione e quindi la responsabilità del potere esecutivo e dal manifestare voti o propositi che possono influire sulle questioni che rientrano nella sfera d'azione dell'autorità giudiziaria.

E con questa preliminare avvertenza, osserverò che la questione sollevata dall'onorevole Lampertico poteva essere opportunamente proposta prima della recente legge del 1892.

L'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 allora vigente diceva semplicemente che quando le finanze del fondo per il culto lo avessero permesso, si sarebbe aumentata la congrua ai parroci fino a 800 lire.

Era quindi un provvedimento assolutamente discrezionale, che se aveva limiti e condizioni, le aveva esclusivamente a garanzia delle finanze.

La legge del 1892 ha fatto invece qualche cosa di più. Ha aggiunto un concetto che mancava nell'art. 28 della legge del 1866, quando ha detto che a datare dal primo luglio, il supplemento di congrua da concedersi ai parroci verrebbe elevato a 800 lire, *dedotti i pesi patrimoniali*.

È dunque ormai chiaro dalla legge, che per determinare la misura della congrua è necessario tener conto dei pesi patrimoniali.

Che cosa sono i pesi patrimoniali?

Il ministro, per spiegare questo concetto ha emanato istruzioni delle quali il nostro collega Lampertico ha preso atto, e che io credo ispirate ad una grande equità, direi anzi, a molta larghezza di vedute.

Ma lo scendere ad esaminarle, il soffermarsi ora a determinare se per determinare la misura della congrua si debba tener conto o no dei

proventi che i parrochi ritraggono dai legati di messe, dalle messe avventizie, sarebbe inutile e pericoloso. Inutile, perchè qualunque fosse la opinione il Ministero o il relatore della Commissione permanente di finanze manifestassero, non potrebbe avere che un valore assai limitato. Pericoloso, perchè potrebbe pregiudicare una questione giuridica che non può trovare una precisa soluzione che in seguito all'esame dei titoli, che deve essere fatta di caso in caso.

E specialmente quanto ai legati di messe ed alle messe avventizie non vorrei dir nulla che compromettesse la tesi sostenuta dai nostri colleghi Lampertico e Cavalletto.

Ricordo soltanto che la giurisprudenza ha proclamato costantemente, in argomenti analoghi, il principio che non si debbano considerare come detraibili tutti quei proventi che il sacerdote ricava dalla estrinsecazione dell'ufficio, ma soltanto quelli che rappresentano un *aes alienum*.

Accennando a questo concetto, ripeto, però, che non credo opportuno di insistere, limitandomi a far voti che esso, se trovato giusto, sia applicato con grande spirito di equità, con grande larghezza di vedute, affinché il pensiero giusto ed umano della legge che ha aumentato le congrue dei parrochi riceva una larga e feconda applicazione.

Senatore AUBITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AUBITI. Ho domandato la parola non per risolvere questioni giuridiche che in molti casi potrebbero anche essere deferite alle decisioni dell'autorità giudiziaria, ma solamente per chiarire un punto di fatto, che riguarda la Amministrazione del fondo per il culto, in quanto al modo come ha proceduto alla esecuzione della legge per la liquidazione delle congrue dei parroci.

Quando si dice liquidazione delle congrue si crede forse che trattisi della cosa più semplice del mondo, ma ci sono migliaia e migliaia di queste liquidazioni a dover fare, e non è possibile per tutte risolvere le difficoltà in un batter d'occhio.

Ho parte da parecchi anni della Commissione di sorveglianza dell'Amministrazione del fondo per il culto; se vi fossero lagnanze legittime di parroci che avessero ragione di dolersi di

ritardata o inesatta liquidazione potrebbero anche rivolgersi alle autorità superiori.

Or bene, non più che uno o due di queste domande è a noi pervenuta, e per questioni di dubbia soluzione.

Io ho il fermo convincimento che l'Amministrazione del fondo per il culto ha proceduto e procede in questo compito con sentimento di equità e con quella maggiore sollecitudine che è compatibile colla materia spinosa e complessa di cui si tratta.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Per mia parte mi pare di non aver detto niente di diverso di quello che ha detto l'onor. senatore Costa, però è bene chiarirsi.

Non parlo di quelle più alte questioni, a cui ha anche accennato l'onorevole relatore della Commissione permanente di finanze, sul modo con cui il Governo dello Stato deve condursi verso coloro i quali hanno cura di anime. Meno che mai entro in discussioni sul modo, con cui l'Amministrazione del Fondo per il culto abbia adempiuto il suo dovere verso questa o quella provincia dello Stato; evidentemente deve adempiere i suoi doveri per tutte le provincie dello Stato, nè su di ciò vi può essere questione possibile.

Quanto al punto su cui ho richiamato l'attenzione del Senato parmi che il senatore Costa relatore della Commissione permanente di finanze abbia detto quello che sulle generali si può dire, e che cioè non si possa oggi provocare in Senato una deliberazione su quello, che di sua natura è di competenza amministrativa o di competenza giudiziaria. Ma però, siccome la decisione di tale questione può avere due stadi, l'uno amministrativo e l'altro giudiziario, fino a che stiamo nello stadio amministrativo v'è sempre luogo ad un certo arbitrio di equità. Quando poi si entra nello stadio giudiziario, non v'è più arbitrio possibile. Allora la decisione è precisa, è di diritto, è del mio e del tuo. Ora, siccome io credo che non sia buon consiglio avventurare lo Stato in litigi sopra litigi, mi limito a dir questo. Finchè stiamo nel campo amministrativo, dove ha luogo un largo spirito di equità, io non faccio raccomandazioni concrete, ma esprimo fiducia nel ministro di grazia, giustizia e culti, che saprà portare in questo

campo tutta l'equità possibile, evitando così d'impigliare lo Stato in un'infinità di contestazioni, che allo Stato non possono giovare, e lo impigliano in litigi non-so se più nocivi quando lo Stato ne esce vinto e vittorioso.

BONACCI, *ministro di grazia e giustizia e culti*. Dopo quanto ha detto l'onor. relatore della Commissione permanente di finanze a me poco rimane a dire.

Io debbo ringraziare tutti gli oratori, ma specialmente l'onor. senatore Lampertico delle parole gentili che egli ha pronunziato al mio indirizzo e della fiducia che mi ha dimostrato.

Sulla questione, che fu detta alta, io non ho nulla a dire, perchè feci già in proposito la mia professione allorchè in Senato si discuteva la legge per autorizzare il pagamento della somma di 3 milioni, che il fondo per il culto doveva fare allo Stato; quella legge, con la quale la congrua dei parroci fu portata al massimo di 800 lire preveduto nella legge del 1866, e fu promesso un ulteriore aumento fino a 1000 lire.

Le dichiarazioni fatte allora, oggi non ripeterò, perchè alle dichiarazioni debbono seguire i fatti, e i fatti, come hanno riconosciuto l'onorevole senatore Lampertico e l'onor. relatore della Commissione permanente di finanze, corrisposero pienamente a quelle dichiarazioni.

Credo anch'io pericoloso l'entrare nei particolari delle questioni concernenti la liquidazione delle congrue; pericoloso per l'Amministrazione del fondo per il culto; pericoloso anche per i parroci, atteso che le dichiarazioni fatte in quest'aula possono esercitare un influsso sulle decisioni dei tribunali.

Mi limiterò dunque a dichiarare agli onorevoli senatori Lampertico e Cavalletto, che esaminerò personalmente ed accuratamente, come richiede la importanza dell'argomento, le que-

stioni alle quali essi hanno accennato, e tanto quella degli oneri provenienti dai legati di culto, quanto quella delle messe avventizie.

All'onor. senatore Luzi poi, che fu censore così severo dell'opera nostra, risponderò che il Governo e l'Amministrazione del fondo per il culto non meritano le sue censure. Egli ha detto che non furono liquidate e non si liquidano le congrue ai parroci. Sta invece in fatto che le congrue furono liquidate e si liquidano puntualmente a coloro che ne fecero e ne fanno regolare domanda; e furono liquidate e si liquidano, come hanno riconosciuto gli altri oratori e il relatore della Commissione permanente di finanze, con criteri di somma equità.

Nè d'altronde si può credere che uomini intelligenti e conscienciosi, come sono quelli che fanno parte del Consiglio di amministrazione del fondo per il culto, possano conculcare la legge e commettere le ingiustizie che sono state denunziate.

Quanto al Governo, a cui l'onor. senatore Luzi rimproverava di non tutelare gli interessi del basso clero, basta a scagionarlo dall'accusa la recentissima legge con la quale, mentre si autorizzava il fondo per il culto ad anticipare al Tesoro la somma di 3 milioni, si prometteva ai parroci di elevare la congrua alla somma di mille lire.

Io quindi confido che l'onor. senatore Luzi voglia ricredersi e lealmente riconoscere infondate le gravi accuse, che egli testè lanciava contro l'Amministrazione del fondo per il culto ed il Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 37: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Casuali.		
38	Spese casuali . . . . .	36,000 »
Fondi di riserva.		
39	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	100,000 »
40	Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	30,000 »
		130,000 »



LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

## TITOLO II:

### Spesa straordinaria

#### CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

##### Spese straordinarie e diverse.

41	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse) . . . . .	25,370 »
42	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse) . . . . .	34,500 »
43	Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse) . . . . .	35,000 »
44	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	450,000 »
45	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione . . . . .	170,000 »
46	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici di enti ecclesiastici di regio patronato . . . . .	80,000 »
47	Spesa straordinaria per lavori statistici occorrenti alla sistemazione del patrimonio amministrato dal Fondo per il culto . . . . .	25,000 »
		819,870 »

#### CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

##### Capitali.

48	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine) . . . . .	150,000 »
49	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,640,000 »
51	Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppressi, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 . . . . .	3,000,000 »
		5,800,000 »

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione . . . . .	1,614,322 »
Spese di liti e contrattuali . . . . .	390,000 »
Contribuzioni e tasse . . . . .	3,268,000 »
Spese patrimoniali . . . . .	1,431,104 05
Spese disposte da leggi e decreti legislativi . . . . .	13,350,570 »
Casuali . . . . .	36,000 »
Fondi di riserva . . . . .	130,000 »
<b>TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .</b>	<b>20,219,996 05</b>

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse . . . . .	819,870 »
---	-----------

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali . . . . .	5,800,000 »
--------------------	-------------

<b>TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>6,619,870 »</b>
--	--------------------

<b>INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>26,839,866 05</b>
--	----------------------

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE  
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893

TABELLE B E C.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1892-93
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata . . . . .		24,176,920 »
Spesa . . . . .		20,219,996 05
	Differenza . . . . .	+ 3,956,923 95
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata . . . . .		»
Spesa . . . . .		819,870 »
	Differenza . . . . .	— 819,870 »
Riepilogo della categoria prima.		
—		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.		
(INSIEME).		
Entrata . . . . .		24,176,920 »
Spesa . . . . .		21,039,866 05
	Differenza . . . . .	+ 3,137,053 95

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

		Competenza per l'esercizio finanziario 1892-93
<b>TITOLO II.</b>		
<b>CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.</b>		
<b>PARTE STRAORDINARIA.</b>		
Entrata . . . . .		2,800,000 »
Spesa . . . . .		5,800,000 »
	Differenza . . . . .	— 3,000,000 »
<b>RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE</b>		
—		
Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i> . . . . .		+ 3,137,053 95
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i> . . . . .		— 3,000,000 »
	<i>Differenze totali</i> . . . . .	+ 137,053 95

PRESIDENTE. Passeremo ora alla tabella D.

## TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Rendite sul debito pubblico nazionale ed estero . . . . .	1,951,190 »
2	Prodotto di beni stabili . . . . .	8,000 »
3	Censi, canoni, livelli, ecc. . . . .	350,000 »
4	Crediti fruttiferi . . . . .	5,000 »
5	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma . . . . .	40,000 »
		2,354,190 »
Proventi diversi.		
6	Depositi diversi . . . . .	800 »
7	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	42,000 »
8	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato . . . . .	15,000 »
		57,800 »

## TITOLO II.

## Entrata straordinaria

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza  
e di religione.

9	Prezzo vendita beni di enti soppressi . . . . .	200,000 »
10	Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti . . . . .	2,500 »
11	Tassa per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale in Roma . . . . .	5,000 »
12	Esazione di capitali fruttiferi e corrispettivo d'affrancazione di annualità	178,000 »
13	Esazione di capitali infruttiferi . . . . .	10,000 »
14	Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da reinvestirsi . . . . .	4,500 »

---

400,000 »

---

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri  
di enti conservati.

15	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie . . . . .	3,000 »
16	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi . . . . .	95,000 »
17	Prezzo vendita beni di enti conservati . . . . .	350,000 »
18	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento . . . . .	5,000 »
19	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi . . . . .	5,000 »

---

458,000 »

---



## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali . . . . .	2,354,190 »
Proventi diversi . . . . .	57,800 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria . . . . .	2,411,990 »

## TITOLO II.

## Entrata straordinaria

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	400,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	458,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria . . . . .	858,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) . . . . .	3,269,990 »

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

PRESIDENTE. Si passa alla tabella E.

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893.

<b>PARTE PRIMA.</b>		
SPESA PROPRIA DELL'AMMINISTRAZIONE		
—		
<b>TITOLO I.</b>		
Spese ordinaria		
—		
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>		
Spese di amministrazione.		
1	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo culto in rimborso della spesa per personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma . . . . .	74,192 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse) . . . . .	7,500 »
3	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine) . . . . .	13,800 »
4	Spese diverse per servizio esterno (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000 »
5	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale . . . . .	15,000 »
6	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
7	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse) . . . . .	4,000 »
		125,492 »
Spese di liti e contrattuali.		
8	Spese di liti e di coazioni (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000 »
		12,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

Contribuzioni e tasse.

10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	98,000 »
11	Tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	325,000 »
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	45,000 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,000 »

---

470,000 »

Spese patrimoniali.

14	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	50,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	10,000 »
16	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	537 50
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	210,000 »
18	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	22,000 »

---

292,537 50

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

19	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	721,000 »
20	Assegni agli investiti di benefici e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	25,000 »
21	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4 della legge 19 giugno 1873)	150,000 »
22	Assegni per pigione di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto	60,000 »

---

956,000 »

<b>Casuali.</b>		
23	Spese casuali . . . . .	11,000 »
<b>Fondi di riserva.</b>		
24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	10,000 »
25	Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	2,000 »
		12,000 »
 <b>TITOLO II.</b> <b>Spesa straordinaria</b>  		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
<b>Spese straordinarie diverse.</b>		
26	Personale fuori ruolo (Spese fisse) . . . . .	5,780 »
27	Compensi per lavori straordinari . . . . .	10,000 »
28	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
29	Spese relative alla dismissione di beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc. (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000 »
30	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine) . . . . .	10,000 »
31	Restituzione di interessi, di tasse di svincoli non approvati in Roma (Spesa d'ordine) . . . . .	16,000 »
32	Restituzioni di depositi per pigioni . . . . .	800 »
		48,580 »

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

## Capitali di spettanza dell'amministrazione.

33	Riparazioni straordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	35,000 »
34	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obblig.)	20,000 »
35	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	296,800 »
36	Reimpiego delle tasse di svincolo degli enti posti in Roma (Spesa obbligatoria)	5,000 »
37	Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati (Spesa obbligatoria)	4,500 »
38	Restituzione di tasse di svincolo a favore della prelatura Macchi	38,700 »
		400,000 »

## Capitali di spettanza degli enti conservati.

39	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	350,000 »
40	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	100,000 »
41	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa obbligatoria)	5,000 »
42	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie (Spesa d'ordine)	1,000 »
43	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei comuni nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		458,000 »

## PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE PEL FONDO SPECIALE  
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

## TITOLO I.

Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

44	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . . . .	2,683 86
45	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatorî, musei e oggetti d'arte . . . . .	85,119 20
46	Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo . . . . .	80,000 »
47	Assegno alla congregazione di carità di Roma . . . . .	80,000 »
48	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma . . . . .	120,000 »
49	Assegno al comune di Roma per l'istituto di soccorso dell'infanzia abbandonata . . . . .	<i>per memoria</i>
50	Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia . . . . .	5,000 »

---

 372,803 06
 

---

## TITOLO II.

Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

51	Fondo a disposizione . . . . .	111,577 44
----	--------------------------------	------------

---



## RIASSUNTO

### PARTE PRIMA.

#### SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

#### TITOLO I.

##### Spesa ordinaria

#### CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione . . . . .	125,492 »
Spese di liti e contrattuali . . . . .	12,000 »
Contribuzioni e tasse . . . . .	470,000 »
Spese patrimoniali . . . . .	292,537 50
Spese disposte da leggi e decreti legislativi . . . . .	956,000 »
Casuali . . . . .	11,000 »
Fondi di riserva . . . . .	12,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	1,879,029 50

#### TITOLO II.

##### Spesa straordinaria

#### CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse . . . . .	48,580 »
---------------------------------------	----------

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione . . . . .	400,000 »
Di spettanza degli enti conservati . . . . .	458,000 »
	858,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	906,580 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	2,785,609 50
<b>PARTE SECONDA.</b>	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
—	
Titolo primo (Spesa ordinaria) . . . . .	372,803 06
Titolo secondo (Spesa straordinaria) . . . . .	111,577 44
	484,380 50
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	484,380 50
INSIEME (Parte prima e seconda) . . . . .	3,269,990 »



PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del progetto di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30

giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Si dà lettura degli elenchi n. 1 e 2.

## Elenco N. 1.

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
<b>SPESA ORDINARIA.</b>	
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
13	Spese di liti e di coazione.
14	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
15	Tassa di manomorta.
16	Tassa sulla ricchezza mobile.
17	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
18	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
19	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
20	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
22	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
23	Doti dipendenti da pie fondazioni.
24	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
25	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
27	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
29	Assegni ai membri delle Collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
36	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
<b>SPESA STRAORDINARIA.</b>	
44	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
48	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
49	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, i quali debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc.
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

## Elenco N. 2.

*Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
13	Spese di liti e di coazione.
14	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terzaggiere ed altre perizie in genere.
15	Tassa di manomorta.
16	Tassa sulla ricchezza mobile.
17	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
18	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
31	Assegni al clero di Sardegna.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2.  
Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

## Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in con-

formità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

PRESIDENTE. Prego di dare lettura degli elenchi n. 3 e n. 4.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

### Elenco N. 3.

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, a termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
<b>SPESA ORDINARIA.</b>	
3	Aggio per le riscossioni.
4	Spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Spese di liti e di coazioni.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita di beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Tassa di ricchezza mobile.
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ordinarie ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Doti dipendenti da pie fondazioni.
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
18	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
20	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
<b>SPESA STRAORDINARIA.</b>	
28	Spese diverse per concentramento di monache.
29	Spese relative alla dismissione di beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc.
30	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
31	Restituzione di interessi, di tasse di svincoli non approvati in Roma.
33	Riparazioni straordinarie ai fabbricati.
34	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
35	Reimpiego prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
36	Reimpiego delle tasse di svincolo degli enti posti in Roma.
37	Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati.
39	Reimpiego prezzo beni degli enti conservati.
40	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
41	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento per gli enti conservati.
42	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie.
43	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei comuni nelle sedi suburbicarie.

## Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione, a termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni.
4	Spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Spese di liti e di coazioni.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Tassa di ricchezza mobile.
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 3 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 ». (N. 11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Stato di

previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 11).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo:



## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,811,700 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	100,000 »
3	Spese per dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	21,000 »
4	Spese postali (Spesa d'ordine)	14,000 »
5	Spese di stampa	17,000 »
6	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	43,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
8	Sussidi	120,000 »
9	Spese casuali	102,000 »
		<hr/>
		2,228,700
		<hr/>
Spese per l'esercito.		
10	Stati maggiori e ispettorati	4,079,600 »
11	Corpi di fanteria	46,633,744 »
12	Corpi di cavalleria	9,137,572 »
13	Armi di artiglieria e genio	15,894,527 »
14	Carabinieri reali	22,190,820 »
15	Corpo veterani ed invalidi	380,300 »
		<hr/>
Da riportarsi		98,316,563 »

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

	<i>Riporto</i> . . . . .	98,316,563 »
16	Corpo e servizio sanitario . . . . .	1,942,274 »
17	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi . . . . .	2,825,206 »
18	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e sottufficiali . . . . .	2,698,011 »
19	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	1,400,000 »
20	Scuole militari complementari . . . . .	852,740 »
21	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . . .	854,470 »
22	Personale dell'istituto geografico militare . . . . .	366,800 »
23	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio . . . . .	2,213,800 »
24	Personale della giustizia militare . . . . .	487,100 »
25	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse) . . . . .	939,100 »
26	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione . . . . .	3,785,555 »
27	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto . . . . .	4,126,000 »
28	Vestiaro e corredo alle truppe. Materiali varî di equipaggiamento e dell'opificio arredi e spese dell'opificio e dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione delle bandiere nei forti . . . . .	17,142,853 »
29	Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . . . . .	36,811,553 »
30	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . . . .	17,991,640 »
31	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari . . . . .	4,330,575 »
32	Manutenzione dei materiali varî di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli . . . . .	95,000 »
33	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli . . . . .	4,931,100 »
34	Materiale e stabilimenti d'artiglieria . . . . .	5,174,800 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	207,285,140 »

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

	<i>Riporto</i>	207,285,140 »
35	Materiale e lavori del genio militare . . . . .	5,597,800 »
36	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse).	959,500 »
37	Spese per l'istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre . . . . .	200,500 »
38	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) . . . . .	27,000 »
39	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi	113,000 »
40	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali . . . . .	120,000 »
41	Materiale sanitario . . . . .	448,000 »
42	Spese per i distaccamenti d'Africa . . . . .	7,179,900 »
43	Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,268,900 »
44	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 833) (Spesa obbligatoria)	600,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	230,799,740 »
45	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	5,123,324 81
 <b>TITOLO II.</b>  <b>Spesa straordinaria</b>  		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
<b>Spese per l'esercito.</b>		
46	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
47	Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (Spesa ripartita)	1,500,000 »
48	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita) . . . . .	100,000 »
49	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita) . . . . .	600,000 »
		2,200,000 »

---

 LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892
 

---

<b>Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.</b>		
50.	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . .	800,000 »
51	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
52	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita) . . . . .	1,800,000. »
53	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita) .	1,150,000. »
54	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze (Spesa ripartita)	200,000 »
55	Fortificazioni di Roma e Capua (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
56	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini d'assedio e relativo trasporto (Spesa ripartita) . . . . .	75,000. »
57	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita) . . . . .	800,000. »
58	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
59	Spese per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano (Spesa ripartita) . . . . .	300,000 »
<hr/>		<b>5,125,000 »</b>

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	2,228,700 »
Spese per l'esercito . . . . .	230,799,740 »
<hr/>	
TOTALE della categoria I della parte ordinaria . . . . .	233,028,440 »
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	5,123,324 81
<hr/>	

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'esercito . . . . .	2,200,000 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato . . . . .	5,125,000 »
<hr/>	
TOTALE della categoria I della parte straordinaria . . . . .	7,325,000 »
<hr/>	
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	240,353,440 »
<hr/>	

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	240,353,440 »
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	5,123,324 81

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo del progetto di legge :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Ora dichiaro chiusa la votazione dei disegni di legge portati al numero 1 dell'ordine del giorno.

Prego i signori senatori, segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

1° Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93.

Votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	14

(Il Senato approva).

2° Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1892-93.

Votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	16

(Il Senato approva).

**Discussione del progetto di legge. « Spese militari straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 » (N. 12).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Spese militari straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 ».

Prego il senatore, segretario Guerrieri-Gonzaga di darne lettura.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93 la spesa di L. 5,650,000, da iscriversi ai corrispondenti capitoli, come appresso :

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori . . . . .	L. 2,800,000
Carta topografica generale d'Italia	100,000
Approvvigionamenti di mobilitazione . . . . .	1,200,000
Armamento delle fortificazioni e materiale d'artiglieria da fortezza .	700,000
Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna . . . . .	850,000
Totale L.	<u>5,650,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge e do facoltà di parlare al signor ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Debbo dire soltanto che accetto l'invito fatto dalla Commissione centrale, relativamente alla presentazione di un progetto di legge più complessivo che non sia questo; anzi fin da due anni ho dichiarato che, per le spese straordinarie sarebbe bene fare un riparto di un certo numero di esercizi, perchè dall'insieme di questo riparto, poteva essere meglio segnata la via da seguire, e potevano essere meglio regolati gli assegni, e che questo costituiva un argomento importantissimo per la finanza e per la difesa del paese.

Io accetto dunque ben volentieri quell'invito; soltanto siccome il disegno di legge di spese straordinarie per l'esercizio 1893-94 è stato già combinato tra il ministero della guerra e quello delle finanze e del Tesoro, così io per questa volta allegherei a questo, per opportuna conoscenza del Parlamento, il riparto probabile delle spese straordinarie prevedibili, per esempio, per un quinquennio.

In seguito poi, si potrebbe addirittura presentare un disegno di legge complessivo, e se il Parlamento vorrà approvarlo, si riserverebbe la iscrizione annua delle somme ai vari capitoli secondo i mezzi finanziari disponibili in bilancio.

In una parola, riconosco perfettamente la giustezza della raccomandazione, e ne terrò tutto il conto che sarà possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori scritti, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93 » (N. 10).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93 ».

Il signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, essendo impegnato in una discussione nell'altro ramo del Parlamento, ha prevenuto la Presidenza di aver delegato a rappresentarlo, per sostenere la discussione sul bilancio dell'interno, il sottosegretario di Stato onorevole Rosano.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al signor senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Signori senatori, mi fo ardito di prendere la parola sul capitolo del bilancio relativo alla spesa per la sanità, mentre invece dovrei essere trepidante, e mi si potrebbe opporre che si tratti di una materia, della quale io non sia molto competente.

Per mondarmi da questa taccia, sento il dovere di dichiarare al Senato che da 20 anni, per fiducia non interrotta da parte del Governo del Re, io appartengo al Consiglio sanitario provinciale di Milano, e quindi credo di avere acquistata una certa esperienza in materia.

Da questa e più di tutto dalla bontà del Senato attingo il coraggio per entrare nell'esame dell'argomento, che mi propongo di trattare. Aggirandosi il mio dire intorno alle leggi per la tutela della sanità pubblica, oso credere non sarà per mancarmi quel benevolo interessamento che ispira, in generale, una questione di così alto interesse; e mi lusingo che la stessa simpatia dell'argomento si riversi su di me,

che intendo occuparmene qui, ora, e renda più accette le considerazioni che sono per isvolgere.

Parlando di sanità pubblica, sento il dovere di porgere i miei ringraziamenti e le mie congratulazioni al Governo del Re, perchè colla sua attività intelligente l'Italia è stata preservata dalla invasione colerica. L'aver saputo scongiurare il pericolo che la minacciava torna ad intera lode di quanti sono preposti alla tutela della salute pubblica.

Avrei creduto peccare di ingratitude quando, ripeto, non gli avessi diretta, in questa circostanza, una sincera parola di ringraziamento.

Entrando subito nella questione, io dichiaro innanzi tutto che la legge 22 dicembre 1888, ora in vigore, non appena fu promulgata è andata e va tuttora soggetta a molte censure. La si accusa specialmente di seminare quel malcontento, cui credo era ed è dovere ed interesse di tutti gli uomini d'ordine di cercare di far sparire. La si rimprovera di essere soverchiamente autoritaria, di essere del pari centralizzatrice e cagione di spese gravi, che si potevano evitare in gran parte.

Non sta a me il tentare di difenderla da queste censure. Non le si potrà però negare il merito di avere data unità ad una materia in cui vi era tanta disparità nelle leggi e nei regolamenti che la disciplinavano.

Ma non conviene dissimulare che essa non abbia ricevuto delle modificazioni sensibili in forza dei decreti reali 26 aprile ed 11 giugno 1891 sul decentramento nei servizi amministrativi e 27 ottobre di detto anno. Tali decreti sono stati in prevenzione autorizzati dall'art. 70 della legge in discorso, e tali modificazioni l'hanno riformata essenzialmente. Conviene ora vedere se non siano suggerite altre modificazioni improntate di un carattere d'urgenza.

Si rimprovera altresì che questa legge annienti ogni autorità e prestigio ai Consigli superiori e provinciali di sanità, perchè specialmente le loro deliberazioni non hanno carattere vincolante per chi le provoca. Sì, il malcontento nasce quindi dalla organizzazione stessa del servizio sanitario, perchè in seno ai Consigli superiori e provinciali di sanità, pare che il legislatore non abbia tenuto abbastanza conto della suscettibilità delle persone, che li compongono, e non ne abbia mantenuto il necessario prestigio. Li ha ridotti a corpi composti

di persone, le quali impiegano tutto il loro zelo, tutto il corredo delle loro forze scientifiche allo scopo di bene tutelare l'igiene pubblica; ma poi la legge, facendo quasi astrazione della natura umana, non si cura di circondarle di quell'autorità e di quel lustro, che è pure sempre necessario e lo diventa tanto più quando l'opera è prestata senza materiale compenso. Si trovano inoltre annientate rimpetto al ministro dell'interno e del prefetto, a seconda dei casi, essendo pienamente nella facoltà di questi di non tenere il benchè menomo conto dei loro pronunziati e dei loro voti.

La legge in discorso, si soggiunge, ha ridotto tanto i Consigli superiori di sanità, quanto i Consigli provinciali a corpi meramente consultivi, e quindi ha loro negata ogni autorità: ciò riesce ingiustificabile e quasi strano, ove si richiamino e si sottopongano ad un serio esame le disposizioni legislative, che li riguardano.

Per parte mia osservo che quando una legge obbliga e il ministro e il prefetto di sentire il parere di un Consiglio superiore o provinciale di sanità, questo obbligo imposto dalla legge diventa illusorio, se è lecito tanto al prefetto, quanto al ministro, di far astrazione da questi Consigli, da questi pareri, che vengono loro demandati. Ed era necessario che questi pareri diventassero vincolanti e decisivi dal momento che c'era una legge che rendeva obbligatorio pel ministro e pel prefetto, a seconda dei casi, di sentire il parere di questi corpi, che si vogliono solo consultivi. Io ripeto, quando una legge da una parte impone l'obbligo di sentire un corpo costituito, e poi dà la facoltà, dall'altra parte, ai funzionari di far astrazione dalle loro proposte, è una concessione che in fatto diventa puramente illusoria. E si noti che i consigli di cui parla la legge di sanità, sono composti di capacità tecniche; quindi la legge stessa suppone che le persone che ne fanno parte abbiano delle cognizioni, che mancano e nella persona del ministro e nella persona del prefetto; tanto più che la legge stessa specializza i casi in cui il parere diventa *doveroso ed obbligatorio* di essere udito, a norma degli art. 5 e 9 della legge 22 dicembre 1888.

L'azione quindi personale del prefetto e del ministro non è riconosciuta sufficiente a tutelare efficacemente l'igiene pubblica; e si tenta



LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1892

d'impedire che una persona sola sostituisca le proprie convinzioni a quelle di un corpo tecnico; sarebbe quindi una contraddizione il rendere possibile che il giudizio di una sola persona prevalga al giudizio di molti. Il che appunto si verifica quando si lascia la facoltà al ministro ed al prefetto di attenersi o meno ai voti dei consigli sanitari, anche nel caso in cui questo voto sia per legge indispensabile. Questo riguardo al modo di esplicarsi dell'azione di questi consigli secondo la lettera e lo spirito della legge; ma vi sono altre censure di somma importanza.

Parlo precisamente dei medici provinciali e dei medici comunali. I medici provinciali hanno certamente reso grandi servigi alla tutela dell'igiene pubblica. Riguardo ad essi, io non avrei a fare che una raccomandazione a chi rappresenta il signor ministro dell'interno.

A questo riguardo conviene notare che la legge del dicembre 1888, aveva ricevuta una modificazione col decreto emanato dal ministro Nicotera, in data 11 giugno 1891, con cui la facoltà di nominare i medici provinciali, che era prima riservata per legge al ministro, è stata delegata al prefetto.

Ora con altro decreto del 5 dicembre corrente anno è stata di nuovo questa facoltà richiamata al ministro, ma intanto la cosa non venne a mutare nella sostanza. Sia poi il ministro od il prefetto che abbia facoltà di nominare il medico provinciale, nei casi indicati dalla legge, non viene meno la necessità ed opportunità di fare al Governo la suesposta raccomandazione, che cioè, prevalendosi dell'articolo 10; alinea 3<sup>o</sup>, nella nomina dei medici provinciali usi della facoltà accordatagli per legge di scegliere il medico provinciale tra i membri dello stesso Consiglio provinciale di sanità.

Da ciò nascerebbero molti vantaggi; si potrebbero fare economie e negli stipendi e nelle spese di viaggio e di trasporto dei medici provinciali e delle loro famiglie: a detti vantaggi si aggiungerebbe quello di far cadere la scelta in una persona miglior conoscitrice delle condizioni climatiche ed igieniche della provincia, che sarebbe chiamata a governare in materia sanitaria, nè avrebbe bisogno di rendersene edotta; mentre il riuscire a tale risultato esige molte volte un lungo intervallo di tempo sottratto alle sue mansioni, e verrebbe così a ces-

sare uno spettacolo veramente doloroso, a cui si è finora obbligati ad assistere, quale è quello di vedere chiamate dall'una all'altra parte d'Italia persone a reggere una provincia in linea di sanità, ignare affatto delle condizioni igieniche della provincia medesima; e da ciò molti inconvenienti.

Questo medico, ignorando, od almeno non conoscendo bene, le condizioni climatiche ed igieniche della provincia, ha bisogno di fare nuovi studii per conto suo, senza alcun vantaggio della pubblica igiene, pure continuando a percepire uno stipendio di una certa entità.

Scegliendo il medico provinciale nel seno dello stesso Consiglio sanitario provinciale, pur essendo egli nominato dal Governo, rivestirebbe un carattere di maggiore autorità e di maggiore simpatia, appunto perchè emanazione dello stesso Consiglio, e renderebbe quindi in molti casi meno gravosa l'azione governativa.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

Senatore OTTOLENGHI. La disposizione di legge sovra accennata quando il Governo ne faccia uso, e la applichi nel maggior numero dei casi possibili potrà di molto migliorare la tutela dell'igiene, inquantochè verranno designate all'ufficio di medico provinciale persone che saranno più competenti in ordine alle condizioni igieniche della provincia a cui sono preposte.

Nello stesso tempo si dice che la legge vigente non abbia tenuto il dovuto conto delle suscettività delle persone che compongono i Consigli provinciali, perchè, ripeto, le leggi diventano simpatiche, quando in esse non si dimentica la natura umana. Il sistema in vigore e prevalente attualmente, ha per conseguenza di farci vedere un professionista, che ha preso un esame e guadagnato il concorso, il quale viene a sedere in mezzo ad un Consiglio, pur composto di uomini che la legge stessa reputa degni di tutta la fiducia, e ad esercitare su di essi una specie d'autorità.

Non è egli vero che in tal modo la loro dignità riceve una lesione se si pone mente che una persona estranea alla provincia esercita una superiorità ed un'autorità che molte volte lascia a desiderare?

Io raccomando perciò caldamente al Governo di usare di questa facoltà che venne recentemente richiamata al ministro dal decreto 5 dicembre 1892, e se ne prevalga per la nomina

di tutti i medici provinciali che mancano ancora a moltissime provincie, lasciando però inviolati i diritti di quelli già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Ora dovrei parlare dell'ufficiale comunale. La legge nei suoi rapporti col comune, io temo che non si renda troppo simpatica, perchè non tiene conto delle condizioni economiche miserevoli in cui versano i comuni stessi, e accresce a loro danno il pondo, già grave, degli oneri ad essi imposti; poteva infatti la legge deferire al medico condotto senza alcun speciale corrispettivo, l'ufficio di ufficiale sanitario.

La stessa legge viene a intaccare la libertà della vita comunale, specie nel caso che vi siano due medici condotti ed un Ufficio igienico, obbligando il comune a limitarsi a far solo delle proposte, non sempre accette al Consiglio sanitario provinciale e al prefetto, mentre in molti casi avviene che la scelta cada appunto su persone che, non essendo proposte dal Consiglio, non ne godono la simpatia, nè tanto meno la fiducia.

Quando havvi un solo medico condotto, dice la legge, esser lui che esercita le funzioni di ufficiale sanitario comunale; ma quando invece ve ne sono due, allora entra in scena il prefetto, ed ecco la possibilità del conflitto.

Il prefetto ha, infatti, la facoltà di nominare l'ufficiale comunale sulla proposta delle autorità comunali, sentito il Consiglio provinciale.

Ma questa proposta del Consiglio comunale, in forza dell'art. 26 del regolamento, in pratica, molte volte, è illusoria, perchè le autorità comunali propongono, ed il prefetto poi dispone, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, che ha bensì un semplice voto consultivo; ma accade spesso che si scelga precisamente una persona diversa da quella proposta dal Consiglio comunale, appoggiandosi qualche volta a prove leggerissime di studii igienici fatti da uno dei concorrenti a differenza dell'altro, e che perciò solo rimane soccombente. Tutti sanno che gli studii igienici in Italia sono ancora in istato embrionale; ora il criterio per dare una prevalenza è assai debole ed indegno di essere dotato di un carattere decisivo nella lotta del concorso.

Ora è una cosa che possa dirsi governativamente saggia, quella di ledere le suscettività dei componenti i Consigli comunali, i quali,

dopo aver fatto una proposta, veggono nominata a esercitare le funzioni di ufficiale comunale una persona, che per avventura, secondo il loro giudizio, non offra sufficienti garanzie nè di probità, nè di capacità?

Quindi, dal momento che l'ufficiale comunale, a sua volta è un medico condotto alle dipendenze del comune, pagato con le finanze comunali, non sarebbe pur giusto, che anche per amor del decentramento si facesse in modo che fossero solo i Consigli comunali che nominassero l'ufficiale sanitario, il quale sia più degno, secondo il loro giudizio, di simpatia e fiducia?

Ma a far rilevare il carattere di gravezza della vigente legge sanitaria riguardo l'ufficiale sanitario, basta ricordare la circolare del ministro Crispi sul servizio sanitario dei comuni, in cui si dice - e riporto qui testualmente la raccomandazione fatta con essa:

« Vorrà pure V. S. richiamare l'attenzione dei comuni sull'obbligo loro imposto dalla nuova legge sanitaria di provvedere alle spese per l'ufficiale sanitario comunale e quindi esigere che in ciascun bilancio sia stanziata una conveniente somma che rappresenti in fatto una indennità corrispondente al lavoro che per legge l'ufficiale stesso è tenuto a prestare ».

Vengo ora ad un argomento di una certa urgenza, ed è quello delle farmacie.

Io domando se quella legge che ha proclamato la libertà dell'esercizio farmaceutico è stata una legge provvida o no?

Domando se il paese era maturo a riceverla, e domando poi se non abbia urtato e leso degli interessi più che legittimi.

Sta bene la libertà, ma la libertà quando viene a compromettere certi interessi generali come è quello della salute pubblica, ed interessi speciali, quali sono i diritti consacrati da leggi precedenti, allora la libertà cessa di essere un beneficio, e provoca il malcontento che si converte in una vera esecrazione.

Io credo che il nostro paese non fosse maturo per accogliere questa proclamazione di libertà sull'esercizio farmaceutico.

Innanzitutto l'esercizio farmaceutico è un esercizio non solo difficile *tecnicamente*, ma è molto difficile *moralmente* parlando, perchè esige delle condizioni di probità e di onestà

che, si può dire, non si trovano così frequentemente diffuse nella vita pratica.

Quindi io credo che per quanto sia seducente e bello il nome di libertà, non la si debba così facilmente ammettere ed applicare allorchando si tratta di un esercizio così geloso come è quello della farmacia: il che venne appunto fatto dalla legge esistente.

L'esercizio della farmacia supera quasi in scrupolosità, delicatezza ed importanza quello del medico: ciò sotto il riguardo delle conseguenze che ne possono derivare.

È inutile che il medico ordini quando poi il farmacista non eseguisce le ordinazioni esattamente o devii da esse: tenuto conto di questo, la libertà si può pagare assai cara.

Io credevo che si provvedesse molto meglio all'igiene pubblica quando si lasciava che il numero degli esercenti di farmacia fosse ristretto.

Ma vi ha di più.

Questa legge di libertà di esercizio della farmacia ha recato dei danni, non solo nel campo igienico, perchè in questo potrebbe deporre solo la morte di quelle persone che, per avventura, furono vittime di una ricetta male eseguita, od imperfettamente eseguita.

Ha offeso inoltre certi interessi materiali.

Nella disparità dei regolamenti che vigevano nelle varie parti d'Italia, le farmacie costituivano un diritto patrimoniale. Specialmente in Lombardia, le farmacie create avanti la patente del 1835 costituivano, ripeto, un diritto patrimoniale.

E, venuta questa legge, tutti questi diritti sono stati lesi; il numero sconfinato delle farmacie ha fatto sì che tutti questi diritti sacrosanti sono stati obliterati assolutamente e quasi quasi annientati. Ciò non è giusto. Questa legge ha compromesso gli interessi di tutte le persone che erano in possesso di diritti legittimi, cioè ratificati dalla legge, o anche acquisiti. Come consigliere provinciale sanitario, negli ultimi cinque o sei anni, io ho visto nel territorio milanese, spendere delle centinaia di mila lire per l'acquisto di farmacie. Queste farmacie erano anteriori alla patente del 1835. Emanata questa legge di libertà, questi sacrifici dove sono andati? Come furono rispettati i diritti degli orfani e delle vedove?

Sotto il nome di libertà, si sono calpestati

diritti più che sacri. Va bene che c'è una promessa del Governo per l'avvenire di rimborsare; ma vedremo che cosa si farà.

Finchè questa promessa, non sarà tradotta in atto, tutti questi diritti ricevono una lesione tutt'altro che lieve.

Che vi siano liti, credo che l'onorevole rappresentante il ministro dell'interno non lo ignorerà, e lo ammetterà, poichè anzi ci sono dei pronunciati di magistrati che non armonizzano troppo tra loro.

Alcuni dichiarano che questi diritti devono essere rispettati, e quindi la libertà farmaceutica per essi non esiste; altri invece ritengono che tali diritti non debbano esistere.

Le stesse Corti supreme sono in conflitto fra di loro; vediamo infatti la Cassazione di Torino giudicare in un modo, e quella di Roma in un altro.

Mi sembra che sarebbe quindi dovere, mi si perdoni l'espressione, del Governo, che deve essere tutore degli interessi generali, di provocare una provvidenza legislativa a tale riguardo.

Così sarebbero diminuiti i danni di una libertà male intesa e improvvisata, poichè, ripeto, questa libertà di esercizio farmaceutico ha colto il paese all'improvviso, e quasi alla vigilia della sua promulgazione si sono fatti dei contratti con cui si acquistavano i diritti patrimoniali.

Io spero che il Governo del Re, e con ciò credo di unirmi a tutti gli uomini d'ordine, prenderà qualche temperamento per far cessare un malcontento che, in certo modo, s'impone.

L'esercizio poi farmaceutico libero, che cosa ha prodotto?

Ha prodotto dei veri abusi.

Citerò, per esempio, la città di Milano. Colà le principali farmacie non sono più negozi dove si smerciano dei rimedi, ma sono diventate piuttosto delle *buvettes*, perchè i farmacisti, nello esercizio del loro commercio, non ricavando più un compenso sufficientemente remuneratore, hanno dovuto ricorrere ad altre speculazioni.

La legge inoltre ha imposto ai medici provinciali di praticare delle visite, che dovrebbero essere assai frequenti, agli esercizi farmaceutici. Ora, come si concilia quest'obbligo imposto al medico provinciale con una libertà sconfinata nell'esercizio delle farmacie? Com

potrà il medico provinciale, in mezzo alle tante occupazioni che la legge gli impone, visitare anche le farmacie?

Io credo che il paese non fosse maturo per ricevere questa riforma, che si dice liberale, ma che io sommessamente non reputo tale, perchè la libertà l'ammetto, ma non dove si tratta di una libertà che può essere, come è, dannosa alla salute pubblica.

Io credo poi che questa legge non sia pratica, perchè suppone delle condizioni di onestà e di probità così estese che, mi duole il dirlo, costituiscono piuttosto un pio desiderio che una realtà.

Credo poi che questa legge abbia calpestato dei diritti sacrosanti a danno di persone che credevano di vivere sotto la sicura tutela di essa, e che invece si son trovati con una legge che quei diritti ha conculcati.

Premesse queste poche considerazioni; io dovrei trattare un argomento che certamente recherà un po' di sorpresa; ma come amante dell'interesse pubblico acquisto quel coraggio che altrimenti mi mancherebbe.

Voglio parlare della questione della rabbia canina.

Io credo con ciò di non eccedere i limiti naturali della competenza del ministro dell'intorno, perchè vediamo che tanto la legge del 1888, come il regolamento, si occupano della questione rabbica; anzi il regolamento la colloca fra le malattie infettive.

È inutile che io descriva qual terribile flagello sia la rabbia canina. Io credo che questa malattia s'imponga, perchè vediamo nelle principali città fondati degli Istituti antirabbici.

Ma fu detta l'ultima parola sul metodo di cura di questa terribile malattia?

Gli Istituti antirabbici esistenti ricorrono al sistema Pasteur. È poi una verità, un dogma questa pratica del Pasteur?

Mi sia lecito dubitarne, perchè io ho sentito molti scienziati metterne in dubbio l'efficacia.

Intanto la Germania del sistema Pasteur non ne vuol sapere; tutti conoscono l'autorità del Peters in simile materia, il quale ha protestato energicamente e competentemente contro il trovato Pasteur.

Abbiamo inoltre, e questo posso affermarlo in particolare, il sistema Pasteur per la cura

del carbonchio. Il Pasteur si vantava di avere trovato il sistema per guarire il carbonchio...

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

Senatore OTTOLENGHI... Io ho assistito, incaricato dal Governo, agli esperimenti che si sono fatti precisamente sopra animali col mezzo del sistema Pasteur. Posso affermare che dopo ripetuti esperimenti si sono ottenuti risultati non rassicuranti.

Dunque il Pasteur che non ha potuto soddisfare totalmente riguardo al sistema da lui inventato della iniezione carbonchiosa, può darsi benissimo che abbia errato, o almeno che non sia totalmente certo, di avere trovato il metodo di curare questa malattia della rabbia.

Posso anche assicurare di avere letto di recente in un giornale francese che una signora curata col sistema Pasteur, a Parigi, dopo molto tempo morì vittima della rabbia.

Dunque non è detta l'ultima parola rispetto a questa malattia, che, purtroppo, minaccia tanto l'umanità.

Quindi io crederei che sarebbe dovere del Governo di adottare delle misure preventive, e tra queste la più efficace, quella di diminuire la popolazione canina. Noi vediamo che nelle città il cane è soggetto a molteplici misure precauzionali; esso deve, per lo meno, essere assicurato con una funicella, mentre nel contado gode della massima libertà.

E vediamo dei contadini, i quali, pur stentando a mantenere la propria famiglia, si danno il lusso di tenere due o tre cani, per cascinale, che sono poi i veri focolari dell'idrofobia. Se quindi il Governo trovasse modo d'imporre nel contado una tassa sui cani, io credo che sarebbe questo il mezzo più efficace per prevenire la rabbia canina, perchè il contadino, avarissimo in genere, troverebbe tutto il suo tornaconto a non tenerne o a tenerne ben pochi. Perchè quando ne tiene molti li espone a tutte le privazioni immaginabili, e credo che queste privazioni siano appunto la sorgente di quella malattia che tanto minaccia il genere umano.

Io quindi, debbo ripetermi, per proporre al Governo di studiare quest'argomento, perchè il sistema Pasteur non ha dato ancora tutti i risultati, assicuranti che noi possiamo sperare.

Quindi non credo di esagerare nel sollevare ancora dei dubbi sul sistema Pasteur a fronte del fatto che non è pacifica la cosa nel campo

scientifico, e fa temere non abbia ancora raggiunto quel grado di perfezione da tranquillizzare totalmente. Ma voglio ammettere che abbia tutta la efficacia che gli si attribuisce, cesserà con ciò il Governo di sentire tutto il dovere di attenersi a mezzi più efficaci, come lo sono sempre i mezzi preventivi? Non è preferibile attenersi al mezzo preventivo che io credo pratico ed efficace quale è quello della sorveglianza governativa concretata nella imposta sui cani del contado?

Io credo che anche in questi casi trovi la sua giusta applicazione il principio che è meglio prevenire che reprimere.

Cosa succede in pratica? denunziato un caso di idrofobia con luttuose conseguenze, si fa una vera strage di cani, e così si ricorre alla diminuzione della popolazione canina, ma lo si fa a casaccio. Ma intanto abbiamo delle vittime che dipendono dall'inerzia.

Non si può seriamente contrastare che sono appunto i cani del contado che apportano quella malattia in città; in città il cane è gelosamente custodito dal padrone, e quindi più difficile che gli si sviluppi il terribile morbo.

Con questo ho finito, ma credo di aver adempiuto un dovere nell'esprimere le mie convinzioni; non le avrò esposte in una forma elegante, ma è certo che sono il frutto dell'esperienza di 20 anni, e una certa importanza spero il Governo vorrà darvi, e terrà in considerazione ciò che io ho avuto l'onore di esporre. Ringrazio il Senato della cortese attenzione che mi volle concedere.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Domani alle ore 2 pom. seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti, dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1892-93;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93;

Spese militari straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93;

Contingente per la leva di mare sui nati nel 1872;

Convalidazione del decreto reale 15 novembre 1892, n. 675, che approva una nuova ripartizione di fondi autorizzati con precedenti leggi per la costruzione di opere idrauliche straordinarie;

Convalidazione del decreto reale 8 novembre 1892, n. 672, col quale venne soppresso il limite di prezzo per la vendita all'ingrosso dei tabacchi lavorati.

La seduta è levata (ore 5 e 45).